

# IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



16 del 24 aprile 2026

*Mentre attendiamo la riforma organica della contabilità Accrual da approvare entro il 30 giugno 2026, l'operatività degli uffici ragioneria resta frenetica: il rendiconto non finisce in Consiglio, ma prosegue tra spese di rappresentanza, conti giudiziali, multe e rendicontazioni sociali. In questo contesto di scadenze serrate, occorre inoltre aver già aggiornato il piano dei flussi di cassa 2026 alle risultanze del primo trimestre.*

## Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

## Contabilità



### **Rassegna. Aggiornamento del piano dei flussi di cassa, verifica su più fronti per l'allineamento degli stanziamenti**

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

L'aggiornamento del Piano dei flussi di cassa al primo trimestre 2026 deve tenere conto di tutte le variazioni di bilancio intervenute fino alla data di revisione del prospetto. Il Piano dei flussi di cassa, la cui versione originale deve essere approvata dalla giunta entro il termine perentorio del 28 febbraio, richiede quindi una successiva verifica puntuale su più fronti per i necessari aggiornamenti trimestrali.

Il primo riguarda la sostituzione dei dati previsionali del trimestre (1° gennaio – 31 marzo) con le movimentazioni effettive rilevate dal sistema Siope. È un passaggio essenziale: utilizzare dati ricavati dalle scritture interne può generare disallineamenti. Non è raro, infatti, che l'ente abbia emesso ordinativi di incasso o mandati non ancora eseguiti dal tesoriere, così come può accadere che quest'ultimo abbia registrato incassi tramite carte contabili ancora da regolarizzare.

Il fondo di cassa risultante dal prospetto aggiornato, per i Comuni e le Province con saldo positivo, deve quindi coincidere con quello della tesoreria alla data del 31 marzo 2026. Per gli enti in anticipazione, invece, deve emergere – per differenza tra entrate e spese – il livello di utilizzo alla stessa data.

L'aggiornamento del piano non si esaurisce però nella fotografia del trimestre appena chiuso. Occorre considerare anche le variazioni che incidono sui trimestri successivi. In questa prima revisione pesa in modo particolare il riaccertamento dei residui adottato ai fini del rendiconto 2025: la conservazione, la cancellazione e la reimputazione di entrate e spese modificano infatti non solo gli importi, ma anche la distribuzione temporale dei flussi.

Un ulteriore elemento è rappresentato dalla quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Si tratta, in sostanza, delle somme che mediamente non vengono riscosse: ne deriva la necessità di adeguare le previsioni di incasso relative ai residui attivi così come rideterminati.

Sul versante degli stanziamenti, l'aggiornamento deve recepire tutte le variazioni di bilancio già adottate. È opportuno considerare anche gli atti approvati dopo il 31 marzo che producono effetti sulla cassa, fino alla data di approvazione del prospetto allegato alla determinazione del responsabile finanziario. La proiezione dei tre trimestri restanti del 2026 deve quindi basarsi sugli stanziamenti di cassa del bilancio aggiornati a quel momento.

Se dall'analisi emergono scostamenti rispetto agli stanziamenti di cassa iscritti in bilancio, occorre intervenire con una variazione di cassa di competenza della giunta: è una conseguenza diretta del principio di coerenza.

Particolare attenzione va riservata alle spese finanziate con avanzo di amministrazione – vincolato, accantonato, destinato agli investimenti o disponibile – poiché alla loro iscrizione non corrisponde un'entrata di cassa. In questi casi è necessario verificare che il fondo di cassa iniziale, insieme ai flussi previsti, sia sufficiente a sostenerle.

Se il saldo di cassa non è capiente, le leve sono quelle note: riduzione di altre previsioni di spesa oppure utilizzo del fondo di riserva di cassa. È questa, in definitiva, la funzione del Piano dei flussi: intercettare per tempo le tensioni di liquidità e orientare le scelte gestionali.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Professionisti morosi, il debito con il Fisco taglia i compensi**

Di Patrizia Ruffini

Si stringono i bulloni sulle verifiche fiscali prima dei pagamenti ai professionisti. Il 15 giugno prossimo segna l'avvio di un controllo preventivo destinato a diventare un automatismo obbligatorio su ogni mandato, indipendentemente dall'importo.

La svolta assegna agli uffici amministrativi e finanziari delle pubbliche amministrazioni l'onere dell'ultimo passaggio della riscossione, dirottando le parcelle verso l'agente della riscossione attraverso un meccanismo che non ammette più le franchigie del passato.

La norma, introdotta dal comma 725 della legge 199/2025, estende le verifiche fiscali, già previste dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, anche alle somme dovute agli esercenti arti e professioni, incluse quelle per prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Dal 15 giugno, dunque, cade il limite dei 5mila euro: le amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare, per qualsiasi importo, se il beneficiario risulti inadempiente rispetto a cartelle di pagamento notificate, di qualunque ammontare.

In presenza di morosità, una circolare diffusa dal ministero della Giustizia evidenzia un cambio di passo procedurale rispetto alla disciplina ordinaria.

### **Che cosa cambia**

Non è più prevista la sospensione del pagamento per 60 giorni in attesa del pignoramento. È

invece introdotto un meccanismo di scomputo immediato: l'ente è obbligato a procedere direttamente al versamento in favore dell'agente della Riscossione fino a concorrenza del debito accertato, erogando al professionista solo l'eventuale quota residua.

Il ministero della Giustizia richiama l'attenzione sulle ricadute operative per gli uffici competenti alla liquidazione, chiamati a gestire le verifiche senza eccezioni di valore.

Il nuovo regime si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione della fattura o dal periodo di riferimento della prestazione, estendendosi anche ai compensi relativi a incarichi pregressi se liquidati dopo tale scadenza.

### **Le conseguenze**

Il quadro per i contabili della pubblica amministrazione si fa così estremamente frammentato.

Mentre per i professionisti la verifica sarà totale e senza soglie, dallo scorso gennaio è in vigore il limite dei 2.500 euro per stipendi e indennità di lavoro dipendente (con inadempienza rilevante solo a fronte di un debito a ruolo superiore a 5mila euro). Per le forniture di beni e servizi da parte di imprese continua invece ad applicarsi la disciplina ordinaria, che fa scattare i controlli sopra i 5mila euro.

Questa novità determina una profonda disparità di trattamento tra il credito d'impresa, ancora tutelato dalle soglie minime di 5mila euro e dalle garanzie della procedura ordinaria, e il credito delle libere professioni, ora esposto a un prelievo forzoso integrale e immediato.

Il tutto comporta anche un ampliamento dell'attività a carico degli enti pubblici, sui cui uffici finanziari graveranno gli oneri delle verifiche fiscali anche per pagamenti di modesta entità.

Leggi l'[articolo](#).



## **IFEL. DL Maltempo: prorogato al 31 maggio il termine per il rendiconto 2025 per gli enti colpiti da eventi nel 2026**

Nel corso dell'iter parlamentare della legge di conversione di cd "Maltempo" (dl n. 25 del 27 febbraio 2026), è stato approvato un emendamento di proroga dei termini di approvazione dei rendiconti 2025.

L'emendamento riformula una richiesta dell'Anci relativa alla proroga di diverse scadenze di natura contabile, accogliendo solo quella relativa al termine del rendiconto fissato al 30 aprile 2026. Tale termine viene ora **prorogato al 31 maggio 2026, per gli enti locali** (Comuni, Città metropolitane, Province oltre a Comunità montane ed isolate e Unioni di comuni) **"colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza"**.

La perimetrazione di dettaglio dei territori colpiti non è però attualmente determinata con riferimento a tutti gli eventi calamitosi intervenuti nel 2026.

In particolare:

- per gli eventi verificatisi dal 18 gennaio in Calabria, Sicilia e Sardegna e dall'11 febbraio nelle province di Catanzaro e Cosenza sono disponibili le ordinanze che indicano nel dettaglio i territori coinvolti (504 Comuni in totale, Ord. DPC 1080 e 1081 del 2026);
- per gli eventi verificatisi dal 28 marzo 2026 in Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia e tra l'11 e il 20 febbraio nelle province di Catanzaro e Cosenza, alla dichiarazione di stato di emergenza non hanno ancora fatto seguito le ordinanze di perimetrazione.

Considerato dunque che **non è noto l'elenco completo dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo Stato di emergenza** e pur ricordando che per casi di proroga di termini del Governo per fattispecie analoghe, la stessa veniva estesa a tutti i Comuni delle Regioni interessate, **si auspica tuttavia un chiarimento ministeriale per avere certezza dell'ambito di applicazione della norma approvata.**

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: proroga di 30 giorni dei termini**

Il Ministero dell'Interno comunica che, in considerazione delle necessità operative manifestate dagli enti locali, il termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stato ufficialmente differito.

Nello specifico, per le amministrazioni che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la scadenza originaria è prorogata di ulteriori 30 giorni.

Tale differimento è volto a garantire ai comuni in stato di dissesto o in riequilibrio finanziario il tempo necessario per una corretta elaborazione dei documenti contabili, assicurando così la massima coerenza con le nuove disposizioni normative e la stabilità finanziaria dell'ente nel lungo periodo. Gli uffici prefettizi e le direzioni centrali competenti restano a disposizione per supportare i soggetti interessati nelle fasi di trasmissione della documentazione tramite le piattaforme dedicate. Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Immobili comunali e comodato: stop ai favori gratuiti per i privati**

La Corte dei Conti ha chiarito che l'affidamento in comodato gratuito di un immobile di proprietà comunale a una farmacia privata rappresenta un'operazione illegittima se non gestita secondo rigidi criteri di trasparenza. Tale pratica, specialmente quando l'ente pubblico si fa carico anche delle spese di gestione, non rientra nelle modalità di gestione del servizio farmaceutico previste dalla legge, ma si configura come un indebito vantaggio economico a favore di un soggetto privato.

Il magistrato contabile sottolinea che il patrimonio pubblico deve rispondere al principio di redditività: rinunciare a un canone d'affitto è possibile solo in casi eccezionali, dove il vantaggio sociale per la collettività compensi la perdita di entrate per le casse comunali. Questo scenario è previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), che permette il comodato gratuito esclusivamente a favore di enti no-profit per finalità civiche o solidaristiche, escludendo esplicitamente le imprese sociali e, a maggior ragione, le attività commerciali a scopo di lucro come le farmacie private.

In conclusione, concedere gratuitamente locali pubblici a operatori economici privati viola i principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento. Qualora un Comune intenda sostenere un'attività economica, deve farlo attraverso criteri preventivamente determinati e procedure ad evidenza pubblica, evitando di trasformare un bene comune in un sussidio indiretto a favore di logiche lucrative.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Uffici giudiziari: spese a carico dello Stato e gratuità degli immobili comunali**

A partire dal 1° settembre 2015, il quadro normativo riguardante la gestione finanziaria degli uffici giudiziari ospitati in immobili comunali ha subito un cambiamento radicale. Lo Stato è subentrato direttamente ai Comuni nel sostenere tutte le spese necessarie a garantire la funzionalità delle strutture: dai costi per i servizi essenziali fino agli interventi più complessi di manutenzione

straordinaria e ripristino strutturale.

Questo passaggio di competenze ha eliminato il precedente sistema di ristori e contributi a favore degli enti locali. Di conseguenza, i Comuni non percepiscono più alcun canone di locazione o indennità per l'uso dei propri immobili da parte dell'amministrazione della giustizia. Il legislatore ha infatti stabilito che il godimento di tali spazi sia concesso gratuitamente allo Stato.

Questa compartecipazione forzata del Comune alle spese di una funzione prettamente statale trova la sua ragion d'essere nel principio di prossimità. La presenza di un presidio giudiziario sul territorio rappresenta un beneficio diretto per la comunità locale in termini di servizi e legalità; tale utilità sociale giustifica il fatto che l'ente locale metta a disposizione il proprio patrimonio immobiliare senza trarne un profitto economico, proseguendo idealmente quel legame storico che vedeva i Comuni farsi carico degli oneri di insediamento e gestione degli uffici di giustizia.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Conti, manovra e bilanci degli enti locali: ecco la doppia riforma della finanza pubblica**

Il Documento di finanza pubblica dovrà contenere le stime tendenziali su economia e finanza pubblica per l'anno in corso e i tre successivi, ma potrà andare anche oltre quest'arco temporale nelle previsioni sui saldi di cassa del settore statale e sui calcoli degli effetti quantitativi delle misure in scadenza che il Governo intende confermare.

I controlli parlamentari sulle dinamiche del bilancio provano a rinforzarsi, attraverso una serie di obblighi puntuali che chiedono al Governo di assicurare alle Camere i dati necessari anche all'«analisi delle misure di entrata e di spesa e verifica della relativa attuazione», alla valutazione delle politiche pubbliche, all'esame dei rapporti finanziari con la Ue, della spesa finanziata da fondi comunitari e di quella necessaria al cofinanziamento, alla «verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi» e all'esame delle «metodologie utilizzate dal Governo per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti».

Dopo due anni di lavori, in un percorso reso altalenante dalla complessità tecnica dei temi in gioco e dalle mille emergenze che di volta in volta hanno occupato l'agenda, sono quasi pronti i testi delle riforme della contabilità pubblica (nelle bozze manca ancora la nuova procedura sullo scostamento, non proprio un dettaglio).

I provvedimenti, che modificano la legge rinforzata 243/2012 (quella che ha regolato l'equilibrio di bilancio dell'articolo 81 della Costituzione) e la legge ordinaria di contabilità (la 196 del 2009), assumeranno la veste di disegno di legge di iniziativa parlamentare. Il loro obiettivo è di recepire nell'ordinamento la riforma del Patto Ue, per far viaggiare su regole stabili l'esame dei documenti di finanza pubblica e delle leggi di bilancio che negli ultimi due anni è stata disciplinata di volta in volta da risoluzioni parlamentari (l'ultima, sul Def atteso domani in consiglio dei ministri, è stata approvata pochi giorni fa; Sole 24 Ore del 7 aprile).

In sintesi estrema, per arrivare al cuore politico della questione prima di addentrarsi in alcuni dei tanti aspetti tecnici, i testi nati dopo il lungo confronto fra il Mef e il gruppo di lavoro che ha riunito esponenti di tutti i gruppi di Camera e Senato sembrano fugare i timori della vigilia sulle ipotesi che il Governo volesse tenersi sulla gestione dei conti pubblici mani troppo libere dai controlli altrui.

Le norme sul ruolo di Corte dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio non cambiano rispetto all'ordinamento attuale, e come accennato vengono dettagliati in modo più puntuale gli obblighi informativi nei confronti del Parlamento. Sui contenuti del Documento di finanza pubblica di aprile e del programma di ottobre, Dfp e Dpfp nella sfortunata onomastica della nuova disciplina, i due testi cristallizzano l'assetto raggiunto con qualche fatica nei negoziati di questi anni.

Le previsioni, solo tendenziali (cioè in base alla legislazione vigente) ad aprile e anche programmatici, quindi tenendo conto degli effetti della manovra, a ottobre, riguarderanno l'anno in corso e i successivi tre. Mentre l'orizzonte dovrà essere «almeno» triennale, potendo quindi

estendersi oltre, per le previsioni sui saldi di cassa dello Stato e sugli effetti delle repliche delle misure in scadenza. I documenti, tra le altre cose, anche a regime dovranno riportare le informazioni di dettaglio su risultati e previsioni relativi a pubblico impiego, protezione sociale e sanità. Il Dpf dovrà anche evidenziare le eventuali differenze negli andamenti di deficit, debito e uscite nette rispetto alle ultime previsioni e al Piano strutturale di bilancio, e indicare i correttivi in caso di rischio di sfioramento del tetto alla spesa primaria netta, il parametro chiave del Patto Ue.

Le date entro cui trasmettere alle Camere Dfp e piano dei conti restano ancorate al 10 aprile e al 2 ottobre. Al Documento di aprile andrà allegata la relazione sull'economia non osservata, fin qui agganciata alla NaDef d'autunno, una sintesi del Mimit sulle aree sottoutilizzate, il programma delle infrastrutture strategiche e un documento sull'attuazione degli impegni per la riduzione del gas serra. La relazione sul Cipess andrà inviata entro il 30 giugno, allegato al Dpfp sarà invece il rapporto sul «benessere equo e sostenibile» mentre l'appuntamento con il report sulle spese fiscali è fissato per il 20 ottobre.

Per gli enti locali vengono sostanzialmente confermate le regole attuali sul pareggio di bilancio di comparto e sui vincoli di finanza pubblica, anche se viene rinviata alla legge ordinaria la possibilità di modificare le sanzioni e di introdurre vincoli ulteriori in caso di «eventi eccezionali» che impattino sugli equilibri di bilancio. Una norma di delega chiede poi al Governo di modificare il Testo unico degli enti locali per recepire la riforma Accrual chiamata a entrare a regime il 1° gennaio 2030.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. L'allarme di Giorgetti: dalla Ue risposte in fretta o potremmo fare da soli**

«Il mondo ci ha posto sfide che esigono risposte pronte». E se da Bruxelles non arrivano in fretta «non escluderei» l'ipotesi di «fare da soli». Il consiglio dei ministri non impiega più di un'oretta a esaminare il Documento di finanza pubblica. Chiusa la pratica dei sottosegretari e approvato il Testo unico sull'accertamento, la riunione si scioglie, e Giancarlo Giorgetti sceso in sala stampa lascia al centro del tavolo l'opzione di uno scostamento o di una tassa straordinaria sui profitti delle società petrolifere per finanziare le misure contro il caro energia: che sono «la priorità assoluta», sottolinea il ministro dell'Economia, in una graduatoria che vede quindi scendere il dossier degli investimenti in Difesa.

A stravolgere l'agenda del Governo, più del deficit 2025 al 3,1% confermato dalla notifica Eurostat un'ora prima della riunione di Governo (Sole 24 Ore di ieri), è la guerra all'Iran che ha bombardato infrastrutture, logistica e listini dell'energia. E ha archiviato in fretta i sogni parlamentari di una navigazione tranquilla verso la «manovra elettorale» per rinvigorire il consenso in vista delle politiche del 2027.

Un'idea del genere non si è mai affacciata nella mente del titolare dei conti. Che oggi però si trova stretto fra la gabbia europea sui conti e l'esigenza di provare a spegnere il fuoco che cova sotto la cenere dell'inflazione. Le notizie che nelle stesse ore arrivano da Bruxelles, dove prende forma una strategia «AccelerateEu» che contempla un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato ma non la tassa sui profitti energetici proposta da Italia, Germania, Austria, Spagna e Portogallo, non sono il massimo per un Paese che ha margini di bilancio ridotti al lumicino.

Il quadro tendenziale del Dfp, che dalla riforma delle regole Ue si occupa degli scenari a legislazione vigente rimandando all'autunno l'appuntamento con i nuovi programmi, parla di un deficit di quest'anno rivisto al 2,9% dal 2,8% previsto a ottobre, con una risalita che si riflette anche sul 2027 (dal 2,6% al 2,8%) per arrivare al 2,5% messo in calendario nel 2028. Questa linea è però appesa a un'ipotesi di crescita, al +0,6% per quest'anno e il prossimo e al +0,8% per il 2028, costruita su uno scenario di base che non contempla l'ipotesi di una crisi prolungata in Medio Oriente. Una limatura di un solo decimale nelle stime di crescita non si concilia più di tanto con l'evocazione di una prospettiva di crisi che spinge il Governo a insistere sulle deroghe ai vincoli

fiscali europei. Ed è infatti lo stesso Giorgetti ad avvertire che si tratta di numeri già «inevitabilmente discutibili», che «nelle prossime settimane saranno meritevoli di approfondimenti, adeguamenti e aggiornamenti». Senza contare che l'aumento concordato con la Commissione Ue per la spesa primaria netta, pari all'1,6% per quest'anno, è già stato ovviamente assorbito dall'ultima legge di bilancio. Che fare, allora?

Il ministro dell'Economia considera tutt'altro che chiuso il confronto con l'Esecutivo Ue. E per spiegarlo ricorre a immagini pensate per trasmettere il senso dell'emergenza. Nella sua ricostruzione i ministri dell'Economia sono «medici nell'ospedale da campo», che vedono «arrivare feriti da tutte le parti»; e che hanno quindi «problemi diversi» dallo «Stato maggiore», rappresentato dai vertici comunitari. Ma questi medici sono tanti, e sono attivi soprattutto in Paesi come l'Italia e la Germania che «hanno ancora l'industria» e quindi sono preoccupati per il suo futuro. Il pressing, insomma, è in corso. Ma l'esito non è scontato.

Fuor di metafora, la richiesta è quella di introdurre nella governance economica elementi di flessibilità aggiornati all'emergenza attuale, che è quella dell'energia. Un'emergenza che però rimane tale anche senza questo via libera comunitario. Di qui l'ipotesi, necessitata, dello scostamento o di scelte autonome su «tasse straordinarie» sui profitti dell'energia.

Nemmeno in quest'ottica, però, lo scostamento può essere inteso come un liberi tutti, anche perché il debito costa parecchio di più rispetto al 2020-21. «Questa priorità va valutata per essere massimamente produttiva», sostiene il titolare dei conti italiani, con l'obiettivo di evitare «che qualcuno ribalti i maggiori costi di trasporto sull'ultima fase del ciclo del commercio al dettaglio». L'attenzione si concentra quindi prima di tutto sulle categorie come l'autotrasporto, e più in generale sui carburanti.

Proprio il calendario delle stazioni di servizio conferma che i tempi sono stretti. Il 1° maggio, venerdì della prossima settimana, scade il taglio alle accise: e per quella data il Governo, e il Parlamento con le risoluzioni al Dfp, dovranno aver deciso la strada da imboccare.

Leggi l'[articolo](#).

## Accrual in pratica



### **MEF. Modalità operative per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio riferiti all'esercizio 2025 per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) «adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie «eXtensible Business Reporting Language» (XBRL)», secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche «disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15».

**È in linea su Area RGS** il canale «*Riforma della contabilità Accrual*», dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR e, specificamente, al servizio di trasmissione telematica, nell'ambito della fase pilota, degli schemi di bilancio 2025 alla Ragioneria Generale dello Stato. Il canale potrà raccogliere contenuti informativi e indicazioni operative a supporto degli enti coinvolti, fermo restando il ruolo del presente sito come riferimento generale di informazione e documentazione sulla riforma. Sono

stati preventivamente accreditati all'utilizzo del nuovo servizio gli utenti delle amministrazioni che hanno l'obbligo di produrre e trasmettere gli schemi di bilancio per la fase pilota (*articolo 10, commi 3-12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 e Determina RGS n. 259 del 26 novembre 2024*).

Dopo il login con le credenziali fornite dal MEF o, in alternativa, con lo Spid, gli enti accedono al servizio di "Trasmissione schemi di bilancio", nell'ambito del canale della Riforma. Attraverso la funzionalità "Usa il servizio" si può procedere all'invio degli schemi di bilancio in formato XBRL, oppure, qualora non fosse possibile produrre l'XBRL, richiedere l'autorizzazione all'invio degli schemi in formato XLS.

Gli enti che, pur tenuti all'invio, non risultino accreditati al servizio possono richiedere l'abilitazione al servizio tramite il sistema di ticketing al seguente link: <https://area.rgs.mef.gov.it/assistenza/supporto>. Con le stesse modalità possono chiedere di essere accreditati al servizio anche gli enti non assoggettati agli adempimenti della fase pilota che, su base volontaria, hanno proceduto ad elaborare gli schemi di bilancio e intendono trasmetterli telematicamente alla RGS.

Per problemi relativi alle utenze per la fase pilota si può anche scrivere alla seguente casella di posta [utenzepilota.accrual@mef.gov.it](mailto:utenzepilota.accrual@mef.gov.it)

Per ogni altra informazione si rinvia alle istruzioni tecniche, di seguito scaricabili, che sono state aggiornate e integrate con le indicazioni per l'accesso e l'utilizzo della nuova interfaccia. Sono, inoltre, disponibili le versioni definitive delle tassonomie XBRL. Ai seguenti link sono scaricabili i due file aggiornati:

- [documento di istruzioni tecniche per la trasmissione](#) (formato pdf) – ver 1.1 – aprile 2026
- [tassonomie XBRL](#) (file compresso .zip contenente le tassonomie in formato .xsd e .xml) – ver 1.1 – marzo 2026.

Leggi l'[articolo](#).

## Risorse



### **Rassegna. Fondi minori, ultima chiamata: 250 milioni ai Comuni entro il 15 maggio**

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

C'è tempo fino al prossimo 15 maggio per inviare la dichiarazione telematica e accedere ai contributi destinati alle spese per l'assistenza ai minori in affido. Il fondo, finanziato dal 2025 per un triennio con 100 milioni di euro annui (articolo 1, comma 764, della legge 207/2024) e incrementato a 250 milioni dalla legge di bilancio per il solo esercizio 2026, richiede un delicato coordinamento tra uffici finanziari e servizi sociali, soprattutto nei casi in cui la funzione sia delegata a soggetti terzi.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 aprile si è aperta la finestra per la rendicontazione degli oneri legati ai provvedimenti giudiziari. Sono chiamati a presentare la richiesta tutti i Comuni che nel 2025 hanno sostenuto, anche in forma associata, costi per affidamenti familiari e rette di comunità. Il modello ministeriale prevede che i dati siano dettagliati per ciascun provvedimento e per ogni soggetto affidato, includendo anche i maggiorenni ancora coperti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il vero banco di prova riguarda però le gestioni delegate ad Ambiti territoriali sociali (ATS), Unioni o Consorzi. In questi casi viene ribadito il principio contabile dell'effettività della spesa: il Comune resta l'unico titolare della funzione e, quindi, l'unico soggetto abilitato alla dichiarazione. Tuttavia, se la gestione è esternalizzata, gli impegni e i pagamenti da indicare devono essere quelli sostenuti dal bilancio del gestore, purché riferiti ai minori del Comune dichiarante.

Nelle Unioni e nei Consorzi, in particolare, la spesa transita nel bilancio dell'ente strumentale, che la sostiene per conto degli enti associati. In tali casi, l'importo da dichiarare non può coincidere con il trasferimento generico erogato dal Comune all'ente, ma deve corrispondere alla quota di spesa effettiva per l'assistenza, così come risultante dal rendiconto del gestore e ripartita secondo i criteri statutari. Diventa quindi essenziale che gli enti strumentali trasmettano ai Comuni soci un prospetto analitico dei provvedimenti di liquidazione.

Lo schema non cambia per le deleghe regionali o per le convenzioni secondo l'articolo 30 del Tuel. Una volta incassati i fondi dal ministero dell'Interno – il riparto è atteso entro metà giugno – i Comuni dovranno regolare i rapporti finanziari con le gestioni associate.

L'esperienza del 2024 mostra che, a fronte di un fabbisogno nazionale pari a circa 450 milioni di euro, lo Stato ha coperto mediamente il 22% della spesa, con punte fino al 70% per i piccoli enti. Il riparto ha interessato oltre 2.600 Comuni, evidenziando significative differenze nei costi sostenuti, tali da portare alla definizione di un limite massimo di costo giornaliero riconoscibile. L'analisi delle rendicontazioni 2024 si è inoltre estesa al controllo dei dati di bilancio, prevedendo un confronto tra la spesa complessiva dichiarata dall'ente e quella effettivamente impegnata, come risultante dai rendiconti Bdap, con riferimento alla Missione 12 (Sociale), nonché ai trasferimenti a famiglie, unioni, comuni, consorzi e altri enti ricompresi nelle Missioni 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), 4 (Istruzione e diritto allo studio) e 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali).

Leggi l'[articolo](#).



## **Dipartimento per le politiche di coesione. Aree interne: Foti, approvate 22 nuove Strategie d'area**

“L'approvazione unanime delle 22 Strategie d'Area della programmazione 2021–2027 per le Aree interne rappresenta un risultato positivo e un punto di partenza importante per imprimere una reale accelerazione a questa fase”. Così il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti, presiedendo la Cabina di regia a Palazzo Chigi con Regioni, Ministeri e amministrazioni competenti.

“È ora necessario – prosegue il ministro – che all'efficienza del governo Meloni si accompagni anche la celerità delle Regioni, fino ad oggi non registrata, così che sia possibile completare l'iter istruttorio delle restanti Strategie e raggiungere la piena operatività delle 43 nuove aree interne individuate nell'ambito del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI). Permangono tuttavia forti criticità legate alla programmazione 2014–2020, con risorse ancora in larga parte non impegnate o non spese: una situazione inaccettabile, soprattutto per territori fragili che attendono risposte concrete su servizi essenziali come sanità, scuola e trasporti. È indispensabile un'assunzione di responsabilità e una piena collaborazione tra tutti i livelli istituzionali affinché le risorse disponibili si traducano finalmente in interventi concreti. Lasciare ferme queste risorse, in un contesto di crescente scarsità di fondi, non è più tollerabile. Parallelamente – aggiunge Foti – insieme al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, abbiamo dato seguito agli impegni assunti per la prevenzione del rischio sismico nelle aree interne, attraverso lo stanziamento di 200 milioni di euro e la pubblicazione di un apposito bando pubblico dedicato. La misura è rivolta agli edifici pubblici, alle elisuperfici e alle opere d'arte stradali situate nelle zone sismiche 1 e 2, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, ridurre i rischi e sostenere la resilienza dei territori più vulnerabili, inclusi i Comuni periferici e ultraperiferici non ancora ricompresi nella Strategia nazionale” conclude Foti.

Leggi l'[articolo](#).



## **Ministero dell'Interno. Riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il triennio 2026-2028**

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica – allegato A e degli allegati B, C e D relativo ai criteri e le modalità di riparto, per il triennio 2026-2028, delle risorse dei fondi, di cui ai commi 783 e 784, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementate dall'articolo 1, comma 773, della legge n. 207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014, nonché dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2026 al n. 1407, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



## **Dipartimento Casa Italia. Avviso aree interne in zone sismiche 1 e 2: pubblicate le Faq sugli interventi di categoria A e B (edifici ed elisuperfici)**

Online le Faq che forniscono alcuni chiarimenti relativi agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici (categoria A e categoria B) nei territori delle “aree interne” in zona sismica 1 e 2 da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso aree interne pubblicato il 31 dicembre 2025 sui siti del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento per le politiche di coesione.

Per le Faq dedicate agli interventi di prevenzione del rischio sismico su opere d'arte stradali (categoria C) è possibile consultare la [sezione del sito web](#) del Dipartimento per le politiche di coesione.

Tutte le informazioni aggiornate sull'avviso sono pubblicate nella [sezione dedicata](#) del sito del Dipartimento Casa Italia e del [Dipartimento per le politiche di coesione](#).

Leggi l'[articolo](#).



## **MIM. Contributo eliminazione barriere architettoniche**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficializzato la graduatoria definitiva per il finanziamento di interventi destinati alla rimozione delle barriere architettoniche nelle scuole statali e paritarie, tramite il decreto direttoriale n. 124 del 17 aprile 2026.

Il provvedimento stabilisce una tabella di marcia molto serrata per i Comuni beneficiari, volta a garantire la rapida fruibilità degli spazi scolastici.

Gli enti locali assegnatari dei fondi dovranno infatti procedere all'aggiudicazione efficace dei lavori entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, i cantieri dovranno essere completati con l'emissione del certificato di ultimazione entro nove mesi, mentre il termine ultimo per la rendicontazione finale delle spese è fissato a dodici mesi. Il mancato rispetto di queste scadenze potrebbe compromettere l'erogazione dei contributi previsti.

Leggi l'[articolo](#).

# PNRR



## **ANCI. PNRR: pubblicate le linee guida per la conclusione dei progetti**

Sono state pubblicate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri le linee guida per la conclusione degli interventi. AnCI ha predisposto in merito una nota di lettura. Leggi l'[articolo](#).



## **Gazzetta Ufficiale. Siti orfani e PNRR: pubblicato il decreto con i nuovi costi e la ripartizione dei fondi**

È stato ufficialmente pubblicato il decreto che aggiorna il Piano d'azione per la bonifica dei "siti orfani", un passaggio fondamentale per l'attuazione delle misure ambientali del PNRR. Il nuovo provvedimento rimodula la distribuzione dei fondi tra Regioni e Province Autonome, recependo le variazioni dei costi degli interventi e fissando i nuovi traguardi temporali necessari per garantire il completamento delle bonifiche entro le scadenze europee.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene in modo significativo sulla gestione dei "siti orfani" nell'ambito della Missione 2 del PNRR, aggiornando il piano d'azione nazionale alla luce della sesta revisione del Piano concordata con l'Unione Europea. Il provvedimento formalizza l'assegnazione di 500 milioni di euro, recependo le necessità di aggiornamento dei costi e delle mappature territoriali segnalate da numerose Regioni e Province Autonome.

Il cuore del decreto risiede nella riformulazione del target finale che impone, entro il 31 marzo 2026, il rilascio dei certificati di avvenuta bonifica per almeno il 70% della superficie dei siti individuati. Questa modifica, introdotta per semplificare gli oneri amministrativi e accelerare l'attuazione degli interventi, consente di considerare raggiunto l'obiettivo anche qualora le certificazioni definitive vengano caricate sui sistemi di monitoraggio entro il 30 giugno 2026, garantendo così una maggiore flessibilità procedurale agli enti attuatori.

Sotto il profilo operativo, il decreto sostituisce integralmente l'elenco dei siti da riqualificare per allinearli allo stato effettivo dei progetti e alle variazioni dei quadri economici, permettendo la redistribuzione delle economie di spesa tra i diversi territori. Viene ribadito l'obbligo tassativo di rispettare il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e di assicurare la tracciabilità finanziaria tramite i codici identificativi di progetto, confermando la natura strategica della misura per la sicurezza energetica e la tutela ambientale del Paese.

Leggi l'[articolo](#).



## **Rassegna. Pnrr, in vigore le nuove regole: stretta sui cantieri in ritardo e via libera accelerato ai permessi**

Parte da oggi (21 aprile 2026) il tentativo di imprimere il cambio di passo finale ai cantieri Pnrr. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 della legge n. 50 di conversione del DI 19/2026 entrano in vigore le nuove regole che incidono direttamente su cantieri, appalti e procedure autorizzative, con l'obiettivo di evitare ritardi e garantire il completamento degli interventi entro le scadenze europee.

Il fulcro del provvedimento è la stretta sui cantieri in ritardo, costruita attorno a un meccanismo che punta a salvare le opere anche a costo di cambiare esecutore. La norma introduce infatti un sistema che, in presenza di ritardi significativi rispetto ai cronoprogrammi, consente di attivare la risoluzione del contratto e il subentro di un nuovo operatore, riducendo al minimo i tempi morti tra un affidamento e l'altro. Il decreto costruisce un percorso operativo che spinge le stazioni appaltanti a intervenire tempestivamente. Per sostituire l'impresa in uscita, l'amministrazione dovrà applicare l'articolo 124 del Codice appalti, vale a dire il meccanismo di interpello progressivo degli operatori che seguono in graduatoria. Se questa strada non sarà praticabile, si potrà ricorrere alla procedura negoziata senza bando prevista dall'articolo 76 del Dlgs 36/2023. L'obiettivo è garantire la continuità dell'esecuzione, evitando che il blocco di un cantiere si traduca nella perdita delle risorse. Il cambio di impostazione riguarda il fatto che la priorità non è più la gestione del contenzioso con l'impresa inadempiente, ma la conclusione dell'opera nei tempi previsti dal Pnrr. In questo senso, la possibilità di sostituzione dell'appaltatore diventa uno strumento ordinario di governo dei ritardi.

La norma peraltro stabilisce che all'amministrazione «non è opponibile» un eventuale contratto di cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, stipulato dall'impresa nei sei mesi precedenti l'avvio della procedura di crisi. Una clausola che sembra guardare alle situazioni di crisi finanziaria che stanno interessando alcuni big del settore impegnati in grandi cantieri finanziati dal Piano europeo.

Accanto alla leva sui cantieri, il decreto interviene in modo deciso anche sul fronte delle autorizzazioni, rafforzando il modello delle conferenze dei servizi accelerate. Viene consolidato un sistema basato su termini perentori e silenzio-assenso, con tempi ridotti per l'espressione dei pareri e meccanismi che impediscono alle amministrazioni coinvolte di rallentare l'iter.

La conferenza dei servizi diventa così il perno della semplificazione: 30 giorni per le amministrazioni ordinarie, 45 giorni per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende acquisito. Una scelta che punta a evitare stalli procedurali e a garantire tempi certi per l'avvio dei lavori.

Un altro elemento chiave è l'allineamento delle scadenze. Il decreto fissa al 30 giugno il termine di riferimento per una serie di adempimenti e milestone, creando un quadro temporale uniforme per l'attuazione degli interventi. Una scelta che punta a eliminare le asimmetrie tra programmi e a rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni.

I numeri e i target del Pnrr rendono evidente la necessità di questo cambio di passo, in una fase in cui il rischio ritardi è sempre più evidente. Resta ora la prova dell'attuazione. La capacità di tradurre le nuove regole in risultati concreti dipenderà dalla tenuta del sistema amministrativo e dalla risposta del mercato.

Leggi l'[articolo](#).

## Tributi



### **ANCI. Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026**

ARERA ha adottato la deliberazione 14 aprile 2026 123/2026/R/RIF che integra la deliberazione 355/2025/R/rif e il relativo Allegato TUBR al fine di chiarire alcuni aspetti relativi all'applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e prevede una deroga alle tempistiche ordinarie previste dal TUBR per la messa a disposizione di flussi aggiuntivi di dati da parte di SGate, per le conseguenti lavorazioni da parte dei gestori e per la successiva erogazione del bonus agli utenti.

La recente deliberazione dell'ARERA introduce importanti misure di semplificazione e disposizioni

transitorie per il bonus sociale rifiuti relative all'anno 2026. L'Autorità ha ravvisato la necessità di gestire un flusso aggiuntivo di dati, inizialmente esclusi a causa di omissioni o difformità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) trasmesse dall'INPS, che saranno resi disponibili tramite la piattaforma SGate gestita dall'ANCI. Per garantire l'efficacia della misura, esclusivamente per l'annualità 2026, è stata prevista una deroga alle tempistiche ordinarie del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR). Il bonus per gli utenti coinvolti in questo flusso straordinario potrà essere erogato entro il 30 settembre 2026, con il successivo obbligo di rendicontazione al sistema SGate fissato entro il 31 gennaio 2027. Contestualmente, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito un punto cruciale riguardante la capacità assunzionale degli enti locali in ambito sociale. Attraverso un parere sollecitato dall'ANCI, è stato sancito che le risorse del Fondo per le non autosufficienze destinate all'assunzione di personale professionale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) non devono pesare sui vincoli di spesa ordinari. Questi finanziamenti, essendo finalizzati per legge al potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA), sono considerati "eterofinanziamenti" e possono quindi essere esclusi dal calcolo del valore soglia di sostenibilità finanziaria per tutta la durata del finanziamento garantito. L'ente è tuttavia tenuto a garantire la piena tracciabilità di tali somme e la loro integrale destinazione alle specifiche assunzioni programmate.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte di Cassazione. Contenzioso e processo tributario : la PEC personale non sostituisce la notifica al difensore**

L'ordinanza n. 8458 del 2026 della Corte di Cassazione stabilisce che, nel processo tributario, la notifica della sentenza effettuata via PEC all'indirizzo personale della parte non è valida se quest'ultima ha eletto domicilio digitale presso il proprio difensore.

Tale irritualità deriva dal fatto che l'invio telematico diretto al destinatario non può essere equiparato alla consegna "a mani proprie", la quale rappresenta l'unica deroga ammessa rispetto all'obbligo di notificare presso il domicilio eletto.

Secondo i giudici, la consegna a mani proprie richiede un coinvolgimento fisico e una consapevolezza immediata del destinatario che la trasmissione via PEC non può garantire allo stesso modo, poiché il messaggio digitale prescinde dalla partecipazione attiva della persona al momento della ricezione sul server. Di conseguenza, una notifica eseguita erroneamente alla PEC della parte invece che a quella del difensore domiciliatario non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, tutelando così il diritto della parte a una conoscenza effettiva dell'atto tramite i canali legali prestabiliti.

Leggi l'[articolo](#).

# Personale



## **Rassegna. Contratti decentrati, entro 10 giorni la costituzione del fondo del 2026**

Tutte le amministrazioni che hanno approvato preventivo e Piao devono costituire il fondo per la contrattazione decentrata 2026 entro aprile applicando le novità del contratto nazionale del 23 febbraio scorso, che si aggiungono alle regole dettate dai contratti del 21 maggio 2018 e 16 novembre 2022.

La costituzione del fondo appartiene alle competenze del dirigente o responsabile competente: la

giunta deve intervenire previamente con una deliberazione sull'inserimento e sulla quantificazione delle scelte rimesse all'apprezzamento discrezionale delle amministrazioni.

Per la parte stabile si tratta dell'incremento, insieme alle risorse per le elevate qualificazioni, fino al tetto del 48% del trattamento tabellare del 2023 (articolo 14, comma 1-bis del DI 25/2025). Sono numerose le voci di parte variabile su cui la giunta si deve pronunciare ogni anno: aumento fino all'1,2% del monte salari 1997 (articolo 79, comma 2, lettera b) del contratto del 16 novembre 2022; risorse connesse a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva (lettera c); lo 0,22% del monte salari 2018 (articolo 79 comma 3); lo 0,22% del monte salari 2021 (articolo 58, comma 2, contratto 23 febbraio 2026).

Nella parte variabile vanno inserite le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, compresi gli incentivi delle funzioni tecniche.

Prima dell'avvio della contrattazione decentrata, gli enti devono dar corso – come prevede il nuovo contratto – a una «esauriente informazione» ai soggetti sindacali e fornire «i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del fondo dell'anno precedente». Il fondo deve essere corredato dal parere dei revisori; per la Rgs il parere può essere reso anche insieme a quello sull'ipotesi di contratto decentrato.

Nella parte stabile del fondo del 2026 occorre confermare tutte le voci del 2025, aggiungendo la RIA e gli assegni ad personam dei cessati nell'anno precedente. Vi è un vincolo all'aumento ex DI 25/2025 nel caso di incremento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, per come previsto dall'articolo 33 del DI 34/2019: l'incremento deve essere calcolato in modo da mantenere invariata l'incidenza media pro capite del salario accessorio dei dipendenti e delle elevate qualificazioni del 2018.

Tutti gli enti, compresi quelli in difficoltà finanziaria, devono inserire in parte stabile l'aumento dello 0,14% del monte salari 2021, escluso dal tetto del salario accessorio.

Gli enti devono ridurre la parte stabile per l'inglobamento nel trattamento economico fondamentale di una quota dell'indennità di comparto. La riduzione deve essere effettuata assumendo come base i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato al 1° gennaio 2026. La riduzione va accompagnata dal taglio permanente di queste risorse dalla parte stabile e da un taglio nella stessa misura del tetto del salario accessorio.

Nella parte variabile 2026 va inserito l'aumento dello 0,14% del monte salari 2021 relativo a 2024 e 2025; talchè questo incremento nel 2026 viene conteggiato tre volte. Ed ancora, se l'ente decide di utilizzare l'incremento fino allo 0,22% del monte salari 2021, può avere decorrenza dal 1° gennaio 2025, quindi essere inserito nel fondo 2026 per due volte.

Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Fondi per non autosufficienze: via libera alle assunzioni fuori dai limiti di spesa**

La Deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, risolve un'importante questione di massima riguardoante i limiti alle assunzioni negli enti locali, stabilendo un principio di favore per il potenziamento dei servizi sociali.

La pronuncia nasce da una richiesta dell'ANCI volta a chiarire se le spese per l'assunzione di personale con professionalità sociale, destinato ai Punti Unici di Accesso (PUA) e finanziato dal Fondo per le non autosufficienze (FNA), debbano essere incluse nel calcolo della capacità assunzionale ordinaria. Il Collegio ha sancito che tali spese possono essere legittimamente escluse dal computo dei valori soglia previsti dalla normativa vigente. Questa interpretazione si fonda sulla natura di "eterofinanziamento" delle risorse utilizzate, poiché i fondi derivano da stanziamenti statali vincolati e sono trasferiti agli Ambiti Territoriali Sociali per attuare specifici livelli essenziali di assistenza, senza gravare sulle risorse ordinarie del bilancio comunale. Tale meccanismo di neutralizzazione contabile, previsto dall'art. 57 del d.l. n. 104/2020, mira proprio a

evitare che i rigidi vincoli di finanza pubblica impediscano agli enti di dare attuazione a politiche sociali strategiche finanziate da soggetti terzi. La Corte precisa tuttavia che questa deroga non è assoluta: l'esclusione dai limiti di spesa è valida solo per il periodo in cui il finanziamento esterno è effettivamente garantito e l'ente ha l'obbligo di assicurare la piena tracciabilità di tali fondi, dimostrando che siano stati interamente destinati alle assunzioni per cui sono stati erogati. In conclusione, l'orientamento espresso garantisce flessibilità operativa agli Ambiti Territoriali, permettendo l'inserimento di nuove figure professionali necessarie per il supporto alle non autosufficienze senza intaccare gli spazi assunzionali destinati al resto del personale dell'ente. Leggi l'[articolo](#).



## **Corte dei Conti. Compensi per commissioni di concorso: tra vincoli contrattuali e tetti di spesa**

La definizione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non è nella libera disponibilità dell'ente, ma è strettamente vincolata alla contrattazione collettiva. È in questa sede che deve essere verificata la possibilità di corrispondere compensi ai dipendenti comunali che partecipano come componenti interni alle commissioni di concorso del proprio ente.

Una volta definiti i compensi all'interno della cornice contrattuale (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001), questi devono obbligatoriamente rispettare i tetti di spesa stabiliti dal legislatore. Trattandosi di norme imperative e perentorie, tali limiti non possono essere superati o ignorati, a meno che non intervenga una specifica ed espressa deroga di legge. In assenza di una norma primaria che autorizzi l'esclusione di tali somme dai vincoli finanziari, i compensi per le commissioni di concorso rimangono soggetti ai tetti ordinari della spesa per il personale accessorio.

Leggi l'[articolo](#).

# Revisione



## **Rassegna. Bilanci, online i questionari per i revisori dei conti**

Di Patrizia Ruffini

La Corte dei conti ha messo a disposizione dei revisori degli enti locali la versione online dei questionari da compilare per il rendiconto 2025 e per il bilancio di previsione 2026-2028. L'operatività è già partita: da alcune settimane, con un avviso pubblicato sul portale FiTNet/Con.Te., i magistrati contabili hanno segnalato l'attivazione del servizio, accessibile tramite la piattaforma «Qfit» dei servizi online o direttamente all'indirizzo dedicato.

Sul portale sono disponibili sia il questionario relativo al rendiconto 2025, sia quello sul bilancio di previsione 2026-2028, destinati a Comuni, Province e Città metropolitane e pronti per la compilazione.

Si tratta del secondo passaggio di un percorso avviato con l'approvazione delle linee guida: prima le delibere della sezione Autonomie, 7/2026 per il bilancio di previsione e n. 8/2026 per il rendiconto; ora la pubblicazione delle relazioni-questionario consente di entrare nella fase operativa di inserimento dei dati e delle informazioni nel portale.

L'accesso avviene esclusivamente tramite credenziali Spid o Cie, senza canali alternativi, mentre i termini di invio restano demandati alle singole Sezioni regionali di controllo, con scadenze differenziate sul territorio. Senza attendere le scadenze fissate a livello regionale, i revisori possono caricare progressivamente i dati mentre redigono la relazione al rendiconto,

semplificando così il lavoro.

Quest'anno, tra le domande iniziali trova spazio un nuovo focus sugli obiettivi di servizio, con la richiesta di indicare se l'ente abbia compilato le schede di monitoraggio e rendicontazione relative ai servizi sociali, agli asili nido e al trasporto degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

In tema di progetti finanziati dal Pnrr e dal Pnc, i revisori devono ora attestare la corretta gestione delle eventuali risorse eccedenti relative a interventi conclusi e verificare la copertura in bilancio degli obblighi di restituzione in caso di revoche o definanziamenti. Sotto osservazione anche l'adozione, entro il 28 febbraio 2025, del piano annuale dei flussi di cassa.

Leggi l'[articolo](#).

## Contenuto extra



### **Gazzetta Ufficiale. Antincendio nelle scuole: scadenze e priorità del nuovo decreto di adeguamento**

È stato emanato il nuovo Decreto ministeriale che definisce il cronoprogramma per la messa a norma antincendio dell'edilizia scolastica. Il provvedimento impone un percorso di adeguamento a tappe: entro nove mesi dalla pubblicazione, le scuole non ancora in regola dovranno presentare una prima SCIA ai Vigili del Fuoco per attestare l'adozione delle misure di sicurezza prioritarie, mentre il completamento definitivo di tutti gli interventi tecnici e strutturali è fissato improrogabilmente per il 31 dicembre 2027.

Leggi l'[articolo](#).



### **ANAC. Contributo unificato dovuto nei giudizi, il mancato versamento può determinare l'esclusione gara**

Alla luce di segnalazioni pervenute all'Autorità concernenti la diffusione di inadempimenti nei versamenti del contributo unificato dovuto nell'ambito dei giudizi incardinati presso la giustizia amministrativa, con Comunicato del Presidente n. 6 del 24 marzo 2026 Anac precisa che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce violazione tributaria e che, come tale, è suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'art. 94, comma 6, e 95, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, che disciplinano le violazioni fiscali gravi, definitivamente accertate e non definitivamente accertate, da parte degli operatori economici.

Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Convocazione del consiglio su richiesta della minoranza: limiti al sindaco del Presidente e presupposti per l'intervento sostitutivo del Prefetto**

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta una richiesta di convocazione dalla minoranza, deve limitarsi a una verifica formale delle firme, senza poterne

sindacare il merito. La valutazione sull'ammissibilità degli argomenti spetta esclusivamente all'aula durante la seduta, a meno che l'oggetto non sia palesemente illecito o estraneo alle competenze dell'ente. Inoltre, il parere specifica che il potere sostitutivo del Prefetto non è attivabile se il Consiglio viene comunque riunito, anche con un lieve ritardo rispetto ai 20 giorni previsti. Infine, la modalità di consiglio "aperto" è legittima solo se espressamente disciplinata dai regolamenti locali. Leggi l'[articolo](#).



### **Ministero dell'Interno. Accesso dei consiglieri al protocollo: legittimo il diniego alla trasmissione quotidiana e generalizzata dei dati**

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere al protocollo informatico non è assoluto, ma deve essere bilanciato con il principio di proporzionalità. Sebbene non sia necessario motivare le singole richieste, un accesso sistematico e quotidiano a tutti i dati è considerato illegittimo poiché finirebbe per paralizzare l'attività degli uffici, trasformando il consigliere in una sorta di organo amministrativo aggiunto.

L'ente ha quindi la facoltà di organizzare le modalità di consultazione per evitare aggravii burocratici, privilegiando postazioni fisse nella sede comunale rispetto all'accesso remoto. Resta fermo l'obbligo di segreto d'ufficio per il consigliere, che permette di superare le barriere della riservatezza dei terzi senza però giustificare un controllo indiscriminato sulla gestione quotidiana dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



### **Giustizia Amministrativa. È illegittimo l'incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di esclusione del concorrente**

L'articolo 106, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 va interpretato in modo da escludere l'automaticità dell'escussione della cauzione provvisoria nel caso di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione all'esito dell'accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo la stazione appaltante sempre motivare in ordine alla sussistenza del pregiudizio causato dalla condotta procedimentale del concorrente.

Leggi l'[articolo](#).

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>SUNTO RAGIONERIA</b>   | <b>Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)</b> |
| <b>Direzione</b>          | Patrizia Ruffini                                     |
| <b>Registrazione</b>      | Tribunale di Ancona n. 2197/2017                     |
| <b>Info e Abbonamenti</b> | 071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it |